



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 33 del 22/03/2022

Numero del Registro generale delle determinazioni: 464 del 22/03/2022

Oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA PER L'APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 4 DEL TU AMBIENTE, DELL'ELABORATO "ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SANITARIO AI SENSI DELL'ART. 245 DEL D.L.GS. 152/06" RELATIVO AL SITO PE900006_PUNTO VENDITA IP N. 41510_VIALE BOVIO N.334, PESCARA.

ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 BIS COMMA 5 DELLA LEGGE N.241/90, TENUTASI IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA IN DATA 24 GENNAIO 2022 E RINVIO DELLE VALUTAZIONI.

Ufficio proponente: Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA.

Settore proponente: Settore Qualità dell'ambiente

Responsabile del Settore: Arch. Emilia Fino

Premesso che:

- con decreto del Direttore Generale n. 7 del 05.02.2021 è stata approvata la Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n.52 del 05.02.2021 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia di procedure sui siti contaminati ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 sono state ascritte al Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., incardinato in questo Settore;
- con Decreto Sindacale n. 39 del 13.09.2019 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- con Decreto Sindacale n. 7 del 15.02.2021, prendendo atto delle modifiche intervenute alla macro-microstruttura di cui ai summenzionati provvedimenti, è stato confermato l'incarico dirigenziale sopra richiamato;
- a seguito del provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19.11.2018, rinnovato con determinazione dirigenziale n.1870 del 1.10.2019, con determinazione dirigenziale n. 1614 del 20.10.2020, da ultimo con determinazione dirigenziale n. 995 del 11 giugno 2021, il responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con Atto di Determinazione del Comune di Pescara n.34 del 03/08/2010 trasmesso con lettera prot. n. 109284-3637 del 09/08/2010, è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori previsti nel "*Progetto di Bonifica*" (doc. n. R.T. n. B3-349/01.01 del 31/10/2009) approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 01/02/2010;
- in data 14/10/2014 Ecotherm S.r.l., come da comunicazione inoltrata con prot. n. EC 2390 del 26/09/2014, ha eseguito un campionamento in contraddittorio con ARTA Abruzzo per il collaudo delle acque sotterranee dai piezometri installati presso il sito in oggetto;
- con nota prot. n. 2236 del 26/03/2015 ARTA Abruzzo trasmetteva i risultati analitici del monitoraggio delle acque sotterranee del 14/10/2014, confermando il pieno rispetto delle CSC del TUA per tutti i parametri analizzati nei campioni prelevati dai piezometri PM7 e PM1bis, ad eccezione del parametro "Cloruro di Vinile" rinvenuto in concentrazioni superiori ai limiti di legge nel piezometro PM1bis, ritenendo opportuna l'esecuzione di un campionamento di verifica per il suddetto piezometro;
- con lettera prot. n. EC 1094 del 11/05/2015, Ecotherm S.r.l., in nome e per conto di API – Anonima Petroli Italiana S.p.A., richiedeva agli EE.PP. il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica per il sito in oggetto.
- con nota prot. n. EC 1382 del 18/06/2015, Ecotherm S.r.l., a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Pescara con prot. n. 67625 del 08/06/2015, comunicava alle PP.AA., in nome e per conto di API – Anonima Petroli Italiana S.p.A., che il giorno 02/07/2015 sarebbe stato ripetuto il campionamento, in contraddittorio con ARTA Abruzzo, delle acque sotterranee dal piezometro PM1bis, per la verifica della presenza dei solventi clorurati;
- con nota prot. n. EC 1797 del 29/07/2015, Ecotherm S.r.l., per conto di API – Anonima Petroli Italiana S.p.A., comunicava i risultati analitici del monitoraggio delle acque sotterranee prelevate il 02/07/2015, in contraddittorio con ARTA Abruzzo, dal piezometro PM1bis, confermando il superamento dei limiti per il parametro "Cloruro di Vinile", ritenendolo non ascrivibile all'attività di commercializzazione carburanti, e rinnovando la richiesta di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
- con nota prot. n. 8233 del 13/11/2015, ARTA Abruzzo trasmetteva i risultati analitici del monitoraggio delle acque sotterranee effettuato in data 02/07/2015, riscontrando nel piezometro PM1bis superamenti delle CSC del TUA per i parametri "Cloruro di Vinile", "1,1-Dicloroetilene" e "Sommatoria Organoalogenati";
- con nota prot. n. 365 del 21/01/2016, ARTA Abruzzo trasmetteva i risultati analitici del monitoraggio delle acque sotterranee effettuato in data 15/12/2015 dai piezometri PM2 (monte idrogeologico) e PM7, rilevando un superamento delle CSC del TUA per il parametro "Triclorometano" nel piezometro PM7;
- con comunicazione prot. n. EC 331 del 03/02/2016, Ecotherm S.r.l., per conto di API – Anonima Petroli Italiana S.p.A., inoltrava i risultati analitici del monitoraggio delle acque sotterranee del 15/12/2015, evidenziando superamenti dei limiti normativi per alcuni solventi clorurati nei piezometri PM5 e PM6, non escludendo dunque la possibilità di una sorgente di contaminazione esterna al sito;
- con Ordinanza Sindacale n. 29 del 17/02/2016, trasmessa dal Comune di Pescara con lettera prot. n. 22581 del 18/02/2016, è stato inibito l'emungimento e l'uso delle acque di falda nelle aree limitrofe il sito in oggetto, ad eccezione degli emungimenti strettamente necessari agli studi idrogeologici, al prelievo dei campioni a scopi analitici e per trattamenti di messa in sicurezza/bonifica;
- con nota prot. n. 3925 del 24/05/2016, ARTA Abruzzo trasmetteva i risultati analitici del monitoraggio delle acque sotterranee effettuato in data 10/03/2016, evidenziando, oltre alla presenza di composti alifatici clorurati con concentrazioni maggiori delle CSC del TUA, anche il superamento del parametro "benzene" nel piezometro PM7, riportando l'impossibilità a procedere con la conclusione del procedimento ambientale;
- con comunicazione prot. n. EC 1984 del 10/08/2016, la società Ecotherm S.r.l., per conto di API – Anonima Petroli Italiana S.p.A., comunicava i risultati analitici del monitoraggio delle acque sotterranee eseguito in data 14/07/2016, in

- contraddittorio con ARTA. Le risultanze analitiche di parte evidenziavano la piena conformità di tutti i parametri ricercati nei piezometri PM1-PM5 ad eccezione dei composti alifatici clorurati per i quali venivano riscontrati dei superamenti nei piezometri PM6 e PM7;
- con comunicazione prot. n. 6899 del 16/09/2016, ARTA Abruzzo trasmetteva i risultati analitici del monitoraggio delle acque sotterranee effettuato nel mese di luglio 2016, evidenziando un nuovo superamento della CSC per il parametro “benzene” nel piezometro PM7, ribadendo l’impossibilità di concludere il procedimento ambientale e la necessità di attivare le opportune misure di MISE al fine di contenere la contaminazione all’interno dei confini del Punto Vendita carburanti. Inoltre, l’Agenzia ha richiesto la revisione dell’Analisi di Rischio in relazione ai superamenti da solventi clorurati e metalli (Arsenico e Manganese) riscontrati nelle acque sotterranee;
 - con nota prot. n. 2237 del 25 agosto 2017, acquisita da questo Ente al prot. n. 121605 del 26/08/2017, la società Ecotherm S.r.l, per conto di API - Anonima Petroli Italiana S.p.A., comunicava di ritenere raggiunti, durante gli ultimi tre monitoraggi delle acque sotterranee (gennaio, aprile e luglio 2017), i valori di conformità relativi al sito in oggetto e preannunciava l'intendimento di interrompere, a partire dal 28/09/2017, il sistema di pompaggio delle acque sotterranee in esercizio, ritenendo di aver raggiunto e mantenuto gli obiettivi di bonifica per numero 3 (tre) campionamenti consecutivi;
 - con nota prot. n. 0024231/2017 del 25/09/2017, ARTA Abruzzo ha trasmesso i risultati analitici del monitoraggio delle acque sotterranee effettuato nel mese di aprile 2017, evidenziando un superamento dei limiti di legge per il parametro “Benzene” nel piezometro PM5, concentrazioni di metalli al punto di conformità (di seguito POC) maggiori rispetto a quelle in ingresso al sito (PM6), concentrazioni di Cloruro di Vinile al POC maggiori rispetto a quelle in PM6 e di 1,1-Dicloroetilene e 1,2-Dicloroetilene maggiori in PM6 che al POC (PM5). La ditta ribadiva l’impossibilità di procedere alla conclusione del procedimento ambientale in corso con la richiesta di revisione dell’Analisi di Rischio contemplando i superamenti per metalli e solventi clorurati;
 - con comunicazione prot. n. 137520 del 28/09/2017 il Comune di Pescara diffidava la società Ecotherm S.r.l. dal procedere allo spegnimento dei sistemi di bonifica e a voler riscontrare entro 45 giorni le richieste ribadite da ARTA Abruzzo con la sopra richiamata nota prot. n. 0024231/2017 del 25/09/2017;
 - con nota prot. n. 2538 del 29/09/2017 la società Ecotherm S.r.l., in nome e per conto di API – Anonima Petroli Italiana S.p.A., comunicava il mantenimento in esercizio dell’impianto di emungimento e trattamento delle acque sotterranee;
 - con nota prot. n. 2810/2017 la società Ecotherm S.r.l., su incarico e per conto di API – Anonima Petroli Italiana S.p.A., trasmetteva agli EE.PP. il documento “*Valutazione del rischio sanitario ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06*” al fine di verificare il solo rischio sanitario relativamente ai composti alifatici clorurati e metalli presenti nelle acque sotterranee del sito;
 - con nota prot. n. 184269 del 21-12-2017 è stata indetta e convocata per il giorno 18/01/2018 la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 comma 2 e art. 14-bis, comma 7 della L.241/90 e ss.mm. e ii, per l’approvazione del documento “*Valutazione del rischio sanitario ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006*”;
 - la Conferenza dei Servizi del 18/01/2018, il cui verbale è stato trasmesso dallo scrivente Servizio con nota prot. n. 10415 del 22/01/2018, tenuto conto della relazione tecnica trasmessa da ARTA Abruzzo ed acquisita al prot. n. 3824 del 10/01/2018 di questo Ente, che esprimeva parere positivo condizionato sull’elaborato tecnico, approvava il documento “*Valutazione del rischio sanitario ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006*”, stabilendo:
 - che la Ditta, in contraddittorio con ARTA, avrebbe dovuto provvedere nel più breve tempo possibile ad eseguire la verifica diretta dei percorsi di esposizione mediante soil-gas, da esporre in una nuova Analisi di Rischio;
 - l’obbligo in capo alla Ditta di garantire il raggiungimento del benzene e del manganese ai valori delle CSC ai POC;
 - per il Benzene il valore di 15 µg/l quale CSR da raggiungere (questa prescrizione, sebbene stabilita e condivisa con i rappresentanti degli Enti in sede di Conferenza dei Servizi, per mero errore non è stata riportata nel verbale ma formalizzata da questo Servizio nella lettera prot. n. 10415 del 22/01/2018 sopra richiamata);
 - con nota prot. n. 0666 del 05/03/2018, la società Ecotherm s.r.l. comunicava la messa in programmazione per il giorno 15/03/2018 dei lavori di installazione di n. 4 sonde soil gas, come richiesto dalla CdS del 18/01/2018;
 - con nota prot. n. 0971 del 30/03/2018, la società Ecotherm s.r.l. comunicava la data del 12/04/2018 per l’esecuzione della prima campagna soil gas dalle 4 sonde installate in sito alla presenza del personale ARTA Abruzzo. I risultati sono poi stati trasmessi con nota prot. n.1385 del 14/05/2018, con richiesta da parte della ditta di acquisire i dati di ARTA Abruzzo al fine di procedere con la rielaborazione dell’Analisi di Rischio;
 - con nota prot. n. 1881 del 19/06/2018, la società Ecotherm s.r.l. comunicava la data del 04/07/2018 per l’esecuzione della seconda campagna soil gas dalle 4 sonde installate in sito alla presenza del personale ARTA Abruzzo. La ditta, con successiva nota prot. n.2363 del 06/08/2018, trasmetteva i risultati analitici, ribadendo la necessità di ricevere i dati da ARTA Abruzzo per la rielaborazione dell’Analisi di Rischio;
 - con nota prot. n. 156687 del 12/10/2018, lo scrivente Servizio sollecitava ARTA Abruzzo alla trasmissione dei risultati del campionamento soil gas eseguito ad aprile 2018;

- con nota prot. n. 3103 del 22/10/2018, la società Ecotherm s.r.l. comunicava la data del 25/10/2018 per l'esecuzione della terza campagna soil gas dalle 4 sonde installate in sito alla presenza del personale ARTA Abruzzo. La ditta, con successiva nota prot. n.3639 del 20/12/2018, trasmetteva i risultati analitici, sollecitando l'invio dei dati ARTA Abruzzo per la rielaborazione dell'Analisi di Rischio;
- con nota prot. n. 4764 del 10/01/2019, lo scrivente Servizio sollecitava nuovamente ARTA Abruzzo per l'inoltro dei risultati del campionamento soil gas di aprile 2018;
- con nota prot. n. 0560 del 14/01/2019, la società Ecotherm s.r.l. comunicava la data del 25/02/2019 per l'esecuzione della quarta e ultima campagna soil gas dalle 4 sonde installate in sito;
- con nota prot. n. 1580 del 23/04/2021, acquisita da questo ufficio con prot. n. 71142 in data 26/04/2021, la società Ecotherm s.r.l. trasmetteva il documento denominato *"Rapporto di avanzamento della bonifica"* (ID documento 21_143_RAVN_11025) predisposto per conto della società IP – Italiana Petroli S.p.A. e relativo alle attività effettuate presso il PV 41510 di Viale Bovio n.334 di PESCARA (rif. sito cod. PE 900006);
- con nota prot. n. 490/21 del 03/05/2021, la società Petroltecnica S.p.A. comunicava il subentro alla ditta Ecotherm s.r.l. nella gestione ambientale del sito a partire dal 13/05/2021;
- con nota prot. n. 115673 del 29/06/2021, lo scrivente Servizio riscontrava la comunicazione Ecotherm prot. n. 1580 del 23/04/2021 prima richiamata, con richiesta:
 - alla ditta di esplicitare le motivazioni che hanno indotto ad escludere dal set analitico di riferimento per la verifica di qualità delle acque sotterranee il parametro manganese ai POC;
 - al Distretto Provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo di fornire i risultati analitici nonché il relativo parere tecnico di competenza, dei campionamenti di soil gas eseguiti in contraddittorio nel corso delle quattro campagne di monitoraggio svolte nel sito in oggetto rispettivamente nei mesi di aprile, luglio, ottobre 2018 e febbraio 2019 e di esprimere una valutazione di competenza nel merito delle attività svolte e documentate dalla ditta, anche relativamente al mancato campionamento del manganese ai POC (PM5 e PM7);
- con nota prot. n. 2983 del 02/08/2021, acquisita da questo Ente al prot. n. 139725 del 03/08/2021, la società Ecotherm s.r.l. trasmetteva i certificati analitici relativi al parametro Manganese analizzato nel periodo Ottobre 2017 – Gennaio 2021;
- con nota prot. n. 157807 del 07/09/2021, lo scrivente Servizio riscontrava la comunicazione Ecotherm prot. n. 2983 del 02/08/2021, rilevando che da una presa visione delle certificazioni trasmesse si constataba che le analisi erano relative alle concentrazioni di Manganese riscontrate nell'ambito dei monitoraggi delle acque sotterranee svolti in corrispondenza dei P.O.C. (PM5 e PM7), mancavano i certificati relativi rispettivamente ai risultati di Febbraio 2020 del PM5 e di Dicembre 2020 del PM7 e che il Manganese risultava in concentrazioni superiori alla CSC di riferimento in entrambi i POC (PM5 e PM7) e in tutte le sessioni di monitoraggio relative al periodo di riferimento (Ottobre 2017 – Gennaio 2021); sulla base di queste considerazioni, questo ufficio richiedeva alla società IP – Italiana Petroli S.p.A. e, per essa alla società Ecotherm s.r.l., di trasmettere i rapporti di prova relativi al campionamento di Febbraio 2020 del PM5 e di Dicembre 2020 del PM7 entro e non oltre 10 giorni, con le relative valutazioni tecniche ed inoltre, rinnovava l'invito ad ARTA Abruzzo di riscontrare le richieste di cui alla precedente nota del Comune di Pescara prot. n. 115673 del 29/06/2021 di cui sopra;
- con nota prot. n. 3419 del 10/09/2021, acquisita da questo Ente al prot. n. 160438 in pari data, la società Ecotherm s.r.l. forniva un riscontro alla nota di questo ufficio prot. n. 157807 del 07/09/2021, precisando che:
 - i certificati richiesti relativi al campionamento di febbraio 2020 del PM5 e di dicembre 2020 del PM7 per l'analisi del parametro Manganese risultavano mancanti poiché riferiti ad attività di monitoraggio aggiuntive, rispetto ai consueti monitoraggi trimestrali previsti da Progetto, eseguiti al fine di monitorare la presenza dei soli contaminanti idrocarburi;
 - in merito ai risultati relativi alla presenza del Manganese, gli esiti analitici confermavano valori sostanzialmente stazionari, che non apparivano quindi in correlazione con l'eventuale presenza di contaminanti riconducibili alle attività di commercializzazione dei carburanti e pertanto Italiana Petroli S.p.A. ne ribadiva la non responsabilità;

considerato che:

- con nota prot. n. 994/21/A EB/sc del 01/10/2021, acquisita da questo ufficio al prot. n. 175371 del 04/10/2021, Petroltecnica S.p.A., su incarico della società Italiana petroli S.p.A., ha trasmesso il documento *"Analisi di Rischio Sito-Specifica e Valutazione del rischio sanitario ai sensi dell'art. 245 del D.L.gs. 152/06"* (R.T. n. B3 – 0185/21.01 del 27 settembre 2021);
- in riferimento a quanto riportato al Capitolo 9.0 dell'elaborato tecnico sopra richiamato, la ditta ha espresso alcune considerazioni di seguito richiamate (citazione testuale):

"Il documento, predisposto in ottemperanza alle richieste avanzate dalle PP.AA. nel corso della Conferenza dei Servizi del 18/01/2018, costituisce l'Analisi di rischio sito-specifica, redatta ai sensi del D.M. 31/15 in relazione alla potenziale contaminazione di tipo idrocarburoso rilevata in sito nelle acque sotterranee, ed ai sensi dell'art. 245/152 in relazione ai solventi clorurati, contaminanti presenti in sito ma aventi origine all'esterno di esso, per i quali la Committente si ritiene proprietario non responsabile."

...OMISSIS...L'Analisi di rischio ha evidenziato rischi sanitari inaccettabili in relazione all'inalazione di vapori dalla matrice acque sotterranee per i parametri Alifatici C9-C12 e Cloruro di Vinile. Pertanto, tali rischi sono stati riverificati mediante l'impiego degli esiti analitici delle campagne di soil gas svolte in sito tra aprile 2018 e febbraio 2019 da Ecotherm S.r.l., le quali hanno dimostrato l'accettabilità di tutti i rischi sanitari associati all'inalazione di vapori.

...OMISSIS...La sorgente acque sotterranee può dunque definirsi "NON CONTAMINATA" dal punto di vista sanitario.

...OMISSIS...Alla luce dei risultati conseguiti, il sito in esame può pertanto definirsi "NON CONTAMINATO" ai sensi del D.M. 31/15 e del D.Lgs. 152/06.

Si propone, pertanto, lo spegnimento degli impianti di bonifica (impianto di Pump&Treat attivo in corrispondenza del PM1bis) e l'avvio di un Piano di Monitoraggio post-operam che preveda l'esecuzione di n. 1 monitoraggio delle acque di falda successivamente alla disattivazione degli impianti, così come indicato nel "Progetto di Bonifica R.T. n. B3-349/01.01 del 31/10/2009", approvato con Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) del 01/02/2010 e successiva Determina di approvazione del Comune di Pescara (Determina n. 34 del 03/08/2010).

Lo spegnimento degli impianti sarà eseguito successivamente all'approvazione del presente documento da parte delle PP.AA.; la data del monitoraggio post-operam sarà preventivamente concordata con ARTA Abruzzo al fine di permettere le operazioni di contraddittorio."

- con nostra nota prot. n. 222436 del 14/12/2021, è stata indetta e convocata per il giorno 04 GENNAIO 2022 la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 da svolgersi, vista la complessità della determinazione da assumere, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90 e ss.mm. e ii. ed avente come oggetto:
 - l'approvazione del report denominato "Analisi di Rischio Sito-Specifica e Valutazione del rischio sanitario ai sensi dell'art. 245 del D.L.gs. 152/06"- documento elaborato da Petroltecnica S.p.A. su incarico della società Italiana petroli S.p.A., ai sensi dell'art. 242, comma 4 del TUA;
- con mail inviata in data 04/01/2022, il responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. del Comune di Pescara, ha comunicato che a causa della non disponibilità dei rappresentanti degli Enti convocati, la Conferenza dei Servizi decisoria, indetta e convocata con precedente nota prot. n. 222436 del 14/12/2021 per il giorno 04 GENNAIO 2022, sarebbe stata posticipata a LUNEDÌ 24 GENNAIO 2022 alle ore 10:00, precisando che, stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, si auspicava la partecipazione in modalità remota;

rilevato che:

- ARTA Abruzzo, con nota prot. n. 2371/2022 del 21/01/2022, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 12868/2022 del 21/01/2022, ha trasmesso il parere di competenza relativo al documento tecnico predisposto dalla ditta, il quale è stato anticipato ai convocati alla Conferenza dei Servizi via mail trasmessa in pari data dal responsabile del procedimento del Comune di Pescara;
- il parere ARTA di cui al punto precedente ha espresso delle osservazioni e prescrizioni, acquisite dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 24 gennaio 2022, il cui verbale è trasmesso contestualmente al presente provvedimento, le quali sono di seguito riportate integralmente:
 - "Dall'andamento delle linee di deflusso delle acque sotterranee si individua la presenza di diversi punti di conformità: PM3, PM4, PM5, PM6 e PM7. Infatti, i punti PM1bis e PM2 rappresentano il monte idrogeologico.
 - Gli esiti analitici recenti (maggio - agosto 2021) continuano ad evidenziare, in corrispondenza dei suddetti POCs, superamenti delle CSC delle acque sotterranee per diversi parametri, quali solventi clorurati (Tricloroetilene, Cloruro di vinile, etc), metalli e metalloidi (Arsenico, Manganese, etc.).

Pertanto è necessario, ai fini della tutela sia della risorsa idrica che della salute (si ricorda che apochi metri insistono edifici urbani e una scuola), che siano attivate misure di messa in sicurezza in corrispondenza dei punti PM5, PM6 e PM3 per evitare la diffusione della contaminazione all'esterno del sito. Tuttavia, l'installazione dei sistemi di Misa deve essere preceduta da una valutazione dei raggi di influenza, se questi non dovessero essere sufficienti, il sistema dovrà riguardare anche i punti PM4 e PM7. E' necessario inoltre che il monitoraggio continui con frequenza trimestrale. Ciò si rende necessario in quanto in ragione dell'andamento del deflusso idrico e della distribuzione delle concentrazioni di contaminanti in falda, non vi sono evidenze di un'origine esterna al sito dei solventi clorurati.

.....OMISSIS.....Per quanto riguarda il soil-gas.... Per il campione prelevato in corrispondenza della sonda SGS1, posta in prossimità del punto PM7....le risultanze evidenziano diverse positività per le sostanze idrocarburi aromatici e per il Triclorometano e Tetracloroetilene.... si ritiene opportuna l'elaborazione di una VdR soil gas in modalità diretta con le concentrazioni individuate da ARTA al fine di valutare l'esistenza di rischio da soil gas e le concentrazioni accettabili, seguendo le direttive illustrate nelle linee guida SNPA 17/18. Tuttavia, visto che il campionamento è riferito a una data ormai superiore al biennio, ritenendo necessario aggiornare il dato, viste le concentrazioni sopra illustrate, sarebbe opportuna una ulteriore campagna di monitoraggio da effettuarsi in contraddittorio con ARTA.

Visto quanto sopra specificato si ritiene necessario:

- Considerate le non conformità ai POCs per le sostanze indicate, è necessario che siano attivate le misure di messa in sicurezza come sopra richiesto nelle more della elaborazione di un progetto di bonifica ai sensi dell'Allegato 1 titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06.
 - Per quanto riguarda la valutazione delle CSR interne al sito, le stesse potranno essere valutate con una elaborazione dell'AdR che tenga conto anche dei dati di soil gas di ARTA, e di predisporre nuove misurazioni, visto che le indagini della Società non possono essere validabili a causa delle discrepanze sopra evidenziate".
- la Conferenza dei Servizi Decisoria del 24 gennaio 2022:

- ha ritenuto il parere formulato da ARTA Abruzzo meritevole di doverosi chiarimenti in quanto i rappresentanti di Sequas Ingegneria S.r.l. e Petroltecnica S.p.A., società incaricate da Italiana Petroli S.p.A., hanno evidenziato che:

- a. la richiesta di ARTA nel ritenere necessario che (cit. testuale) “siano attivate misure di messa in sicurezza in corrispondenza dei punti PM5, PM6 e PM3, per evitare la diffusione della contaminazione all'esterno del sito....l'installazione dei sistemi di Misa deve essere preceduta da una valutazione dei raggi di influenza, se questi non dovessero essere sufficienti, il sistema dovrà riguardare anche i punti PM4 e PM7.....Ciò si rende necessario in quanto in ragione dell'andamento del deflusso idrico e della distribuzione delle concentrazioni di contaminanti in falda, non vi sono evidenze di un'origine esterna al sito dei solventi clorurati”, sembra contrastare con le valutazioni espresse dall'Agenzia regionale nel parere del gennaio 2017 e nella relazione del gennaio 2018, entrambe richiamate nel verbale della Conferenza dei Servizi del 18/01/2018; in queste note tecniche, infatti, ARTA riteneva, che (cit. testuale): “le concentrazioni di metalli al POC sono maggiori rispetto a quelle in ingresso nel sito (PM6): si ribadisce che i metalli possono derivare da contaminazione indotta dalla degradazione degli idrocarburi e dei solventi” (cfr. parere gennaio 2017) ed inoltre che “In ragione dei risultati delle indagini, che mostrano un andamento altalenante della contaminazione compatibile con una sorgente esterna intermittente, si ribadisce l'urgenza che la Provincia proceda alle opportune indagini, ai sensi dell'art.244 comma 2, per individuare i responsabili della contaminazione. Tale verifica dovrà tener conto della presenza di attività produttive compatibili con il quadro della contaminazione individuato (lavanderie, officine etc.) e potrà essere condotta in una prima fase entro una distanza di circa 200 m a monte idrogeologico del PV” (cfr. relazione del gennaio 2018 e verbale Conferenza dei Servizi del 18/01/2018). Per tali ragioni Italiana Petroli S.p.A. non procederà con l'attivazione di tali misure di messa in sicurezza sia perché la presenza di composti clorurati nel sito non appare riconducibile alle attività svolte nel Punto Vendita ma, come tra l'altro già accertato dagli Enti, a fonti antropiche esterne, sia perché l'emungimento contemporaneo di questi piezometri, potrebbe determinare un richiamo di contaminazione dall'esterno;
 - b. l'indicazione da parte di ARTA di considerare quali punti di conformità i piezometri PM3, PM4, PM5, PM6 e PM7, sia da ritenersi non condivisibile in quanto l'Analisi di Rischio approvata con prescrizioni dalla Conferenza dei Servizi del 18 gennaio 2018, stabiliva quale unico POC il PM5;
- ha preso atto inoltre della richiesta avanzata dalla Provincia di Pescara e rivolta al Comune di Pescara di convocazione di un 1° Tavolo Tecnico al quale, oltre alla Provincia e al Comune, sono chiamati a partecipare ARTA, ASL e Regione, finalizzato a definire le modalità per procedere agli accertamenti nelle aree esterne al sito volti all'individuazione di fonti antropiche di contaminazione da composti clorurati, con la precisazione che a seguito di questa riunione dovrà essere convocato un 2° Tavolo Tecnico a cui parteciperà anche Italiana Petroli e le società di consulenza incaricate, per illustrare e condividere le decisioni finali;
 - ha ritenuto inoltre che (cit. testuale):

- 1) l'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del TUA, del report “Analisi di Rischio Sito-Specifica e Valutazione del rischio sanitario ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06” (R.T. n. B3 – 0185/21.01 del 27 settembre 2021)”, predisposto da Petroltecnica S.p.A. su incarico della società Italiana Petroli S.p.A., è rinviata ad una nuova Conferenza dei Servizi la cui convocazione è subordinata agli esiti del 1° e del 2° Tavolo Tecnico di confronto tra le parti e alle risultanze delle attività di monitoraggio in contraddittorio da concordare e programmare in sede di Tavolo Tecnico;
- 2) il Comune di Pescara possa dare supporto alla Provincia nell'organizzazione dei due Tavoli Tecnici di cui al punto precedente; gli incontri potranno svolgersi presso una sala riunioni nella sede di questo Comune e, data l'importanza dell'argomentazioni da trattare e delle decisioni conseguenti, è fortemente auspicata la partecipazione in presenza degli Enti e soprattutto di ARTA, in quanto oltre a rendere il proprio contributo nella definizione della strategia da perseguire ai fini della ricerca delle sorgenti di contaminazione da individuarsi nelle aree esterne al sito, è chiamata a fornire chiarimenti in merito al parere tecnico trasmesso con nota prot. n. 2371 del 21/01/2022 (cfr. punti a e b dell'elenco sopra), acquisito dallo scrivente Servizio al prot. n. 12868 in pari data, ed allegato al presente verbale;
- 3) Italiana Petroli S.p.A. prosegua con le attività di bonifica in corso garantendo il mantenimento in esercizio dell'impianto di Pump&Treat collegato al piezometro PM1bis e l'attuazione dei controlli e monitoraggi periodici già in essere;
- 4) per quanto riguarda le prescrizioni contenute nel parere ARTA prot. n. 2371 del 21/01/2022 e relative ai campionamenti, le modalità di attuazione saranno definite in sede di Tavolo Tecnico (cfr. precedente punto 2);
- 5) nell'ambito delle verifiche finalizzate ad accertare l'origine della contaminazione da clorurati ed oggetto di confronto in sede di Tavolo Tecnico (cfr. punto 2), Italiana Petroli S.p.A. dovrà comunque fare una ricerca e relazionare sulle attività attuali e pregresse svolte sul sito, con particolare attenzione al settore del sito ricompreso tra i punti PM2, PM6 e PM5, al fine di escludere eventuali apporti interni di clorurati; qualora da verifiche risultasse che la proprietà del sito, anche in parte e anche solo in passato, sia riconducibile ad un altro soggetto diverso da Italiana Petroli, lo stesso dovrà essere coinvolto nella raccolta delle informazioni per la ricostruzione dello storico delle attività svolte;

ritenuto, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a:

- rinviare l'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del TUA, del report “Analisi di Rischio Sito-Specifica e Valutazione del rischio sanitario ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06” ad una nuova Conferenza dei Servizi la cui convocazione è subordinata agli esiti del 1° e del 2° Tavolo Tecnico di confronto tra le parti e alle risultanze delle attività di monitoraggio in contraddittorio da concordare e programmare in sede di Tavolo Tecnico;
- procedere alla stesura della determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi del 24/01/2022;
- adottare la determinazione motivata di conclusione negativa dei lavori della Conferenza dei Servizi sopra richiamata con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 241/90;

Visti:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;

- La Legge 241/1990 e ss. mm. e ii..

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013.

DETERMINA

1. **di rinviare l'approvazione**, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del TU Ambiente, dell'elaborato "*Analisi di Rischio Sito-Specifica e Valutazione del rischio sanitario ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06*", trasmesso da Petroltecnica S.p.A. su incarico della società Italiana petroli S.p.A., con nota prot. n. 994/21/A EB/sc del 01/10/2021 acquisita da questo ufficio al prot. n. 175371 del 04/10/2021, **ad una nuova Conferenza dei Servizi** la cui convocazione è subordinata agli esiti del 1° Tavolo Tecnico di confronto tra gli Enti e del 2° esteso alla Ditta (necessari per i chiarimenti e la condivisione delle modalità con le quali attivare la ricerca dell'eventuale altro responsabile della contaminazione da clorurati di cui in narrativa) e alle risultanze delle attività di monitoraggio in contraddittorio da concordare e programmare in sede di Tavolo Tecnico. I tavoli tecnici saranno quanto prima possibile convocati;
2. la Italiana Petroli S.p.A. dovrà proseguire con le attività di bonifica in corso garantendo **il mantenimento in esercizio dell'impianto di Pump&Treat** collegato al piezometro PM1bis e l'attuazione dei controlli e monitoraggi trimestrali già in essere, almeno sino a diversa disposizione che potrà emergere durante i lavori dei tavoli tecnici;
3. **la conclusione negativa dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria del 24/01/2022**, indetta e convocata dal Comune di Pescara con nota prot. n. 222436 del 14/12/2021 e successiva mail di rettifica inviata in data 04/01/2022, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90, tenutasi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90;
4. **l'adozione della determinazione motivata, di cui al precedente punto 2, di conclusione negativa dei lavori della Conferenza dei Servizi** ai sensi dell'art.14 bis, comma 5 della L. 241/90 con gli effetti di cui all'art.14-quater della L.241/90 e ss.mm. e ii., specificando che per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 3 della L.241/90 e ss.mm. e ii., la presente determinazione è immediatamente efficace;
5. **di attestare:**
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
6. **di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
7. **di trasmettere**, a valenza di notifica, copia della presente alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla società Italiana Petroli S.p.A. e alla società da essa incaricata, Sequas Ingegneria S.r.l. e Petroltecnica S.p.A.;
8. **di pubblicare** il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi, nella sezione *Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali* dell'Ente ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", in quanto le stesse sono considerate informazioni ambientali con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;
9. **di specificare**, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA., accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)